

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1000 del 03/03/2020
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 31, COMMA 5 - FORMALEONI PIETRO. APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE DI UN POZZO REGOLARMENTE AUTORIZZATO - NON PIÙ UTILIZZABILE PER CAUSE TECNICHE E NON PIÙ RIPRISTINABILE - ATTRAVERSO LA PERFORAZIONE DI UNA NUOVA OPERA DI PRESA NELLE IMMEDIATE VICINANZE CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLO ESISTENTE) ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0270 - SINADOC 26075/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1026 del 02/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 31, COMMA 5 – FORMALEONI PIETRO.
APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE DI UN
POZZO REGOLARMENTE AUTORIZZATO - NON PIÙ UTILIZZABILE PER
CAUSE TECNICHE E NON PIÙ RIPRISTINABILE - ATTRAVERSO LA
PERFORAZIONE DI UNA NUOVA OPERA DI PRESA NELLE IMMEDIATE
VICINANZE CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLO
ESISTENTE) ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) AD USO
IRRIGUO - PROC. PC01A0270 - SINADOC 26075/2017.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015

(Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n° 2544 del 28/05/2019 di questo Servizio veniva disposto il rilascio della concessione preferenziale (proc. PC01A0270) al sig. Formaleoni Pietro, residente in Comune di Pontenure (PC), Via Togliatti n° 5 (C.F. FRMPTR30L15G747H) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Castelvetro P.no (PC) – Località Cascina Grande Soldati, su terreno, di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del succitato medesimo Comune al foglio 14, mappale 13., con scadenza fissata al 31/12/2028;
- in data 21/01/2020 (protocollo ARPAE n. 9268 del 21/01/2020), il summenzionato sig. Formaleoni Pietro, ha richiesto, ai sensi del 5° comma dell'art. 31, R.R. 41/2001, la variante non sostanziale della concessione PC01A0270, consistente nella perforazione di un nuovo pozzo - in sostituzione di quello come sopra regolarmente autorizzato ma non più utilizzabile per cause tecniche e non più

ripristinabile – nelle immediate vicinanze e con le medesime particolarità e gli stessi requisiti di quello esistente) con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 27;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Cascina Grande Soldati, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 13; coordinate UTM 32 ED50: X: 579.673 Y: 4.994.304;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 86.957;

CONSIDERATO che la nuova opera di presa andrà a sostituire il pozzo esistente in precedenza oggetto della concessione rilasciata con la succitata D.D. n° 2544/2019, pure identificato con cod. Proc. PC01A0270, che ha dato segni di malfunzionamento e cedimento e che verrà debitamente chiuso al termine della realizzazione della nuova opera;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante non sostanziale alla concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 31, comma 5, R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che, la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;
- il 20/05/2019 ha versato la somma pari a 355,52 a titolo di deposito cauzionale (ed essendo molto esigua la differenza fra tale importo e quello che dovrebbe versare al momento del rilascio del presente atto, pari a € 0,35, si ritiene di soprassedere e di confermare il deposito cauzionale già prestato);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale alla concessione codice pratica PC01A0270;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. ***di assentire***, ai sensi dell'art. 31, comma 5, R.R. 41/2001, al sig. **Formaleoni Pietro**, residente in Comune di Pontenure (PC), Via Togliatti n° 5 (C.F. FRMPTR30L15G747H), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale della concessione PC01A0270, consistente nell'autorizzazione ad effettuare la perforazione di un nuovo pozzo nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, medesimo codice pratica PC01A0270, già assentita al medesimo sig. Formaleoni da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 2544 del 28/05/2019 (con scadenza al 31/12/2028), dando atto che:
 - a) i lavori di perforazione devono essere eseguiti, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda “*Prescrizioni per la perforazione*”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), **entro il termine di 6 mesi dalla notifica** del presente atto;

b) le caratteristiche del pozzo da perforare sono le stesse già autorizzate da questo Servizio con la già citata D.D. n. 2544/2019, e, cioè:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 27;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Cascina Grande Soldati, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 13; coordinate UTM 32 ED50: X: 579.673 Y: 4.994.304;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 86.957;
- corpo idrico interessato: cod. 0600ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 131,03 da p.c.);

2. **di confermare** che la concessione è valida fino al **31/12/2028** (come disposto con D.D. n. 2544 del 28/05/2019);

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante (**Allegato 2**), sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/02/2020;

4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 355,87 euro è stato pagato;

5. **di dare atto** che, in data 20/05/2019, il concessionario ha versato l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, pari a 355,52 euro;

6. **di prescrivere**, per la chiusura del pozzo esistente, in precedenza autorizzato con il già citato atto n. 2544/2019, i seguenti adempimenti a carico del concessionario:

a) rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo riportate all'articolo 7, punto 2. del disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;

- c) trasmettere a questo Servizio una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
7. **di riservarsi** la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 7.;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. **di dare atto** che la Responsabile del procedimento è la dott.a Adalgisa Torselli;
12. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Adalgisa Torselli**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

Concessione codice pratica **PC01A0270**

Richiedente: sig. **Formaleoni Pietro**, residente in Comune di Pontenure (PC), Via Togliatti n° 5 (C.F. FRMPTR30L15G747H).

ARTICOLO 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Durata - L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.

ARTICOLO 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

1. Comunicazione di inizio lavori - L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con **anticipo di almeno 10 gg.** all'Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza – con PEC: **aoopc@cert.arpa.emr.it** e all'indirizzo e-mail **agabba@arpae.it**:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione
- la data di effettuazione della prova di pompaggio.

2. Relazione di fine lavori - L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima”**, in cui indicare:

- l'esatta localizzazione della perforazione;
- la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- la stratigrafia dei terreni attraversati;

- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- il tipo di falda captata;
- le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova. La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica;
- il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

- 3. Comunicazioni all'ISPRA** - L'interessato è tenuto a comunicare all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, L. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/>

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

- 1. Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di m 27, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 250, equipaggiato con pompa ad asse verticale della potenza di 7,5 Kw, con parete filtrante a profondità da definire in esito alla stratigrafia del terreno rinvenuta in fase di perforazione.
- 2.** La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 30.
- 3. Ubicazione** - La perforazione avrà luogo in Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Cascina Grande Soldati, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 13; coordinate UTM 32 ED50: X: 579.673 Y: 4.994.304.

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione di cui al precedente art.

2.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale al S.A.C. di Arpae ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- 1. Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi.

La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato, con l'utilizzo di bentonite o compactonite (laviostop);
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal

pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie;

- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.

2. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta potranno essere scaricate :

- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”
- in acque superficiali, conformemente al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.

3. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.

4. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.

5. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione al S.A.C. di Piacenza, per le verifiche del caso.

ARTICOLO 5 - VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di

acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. **Formaleoni Pietro**, residente in Comune di Pontenure (PC), Via Togliatti n° 5 (C.F. FRMPTR30L15G747H) - codice pratica **PC01A0270**.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 27, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 250, equipaggiato con pompa ad asse verticale della potenza di kw 7,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 5 e m 27 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Cascina Grande Soldati, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 14, mappale n. 13; coordinate UTM 32 ED50: X: 579.673 Y: 4.994.304.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei seguenti terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Castelvetro P.no (PC): foglio n. 14, mappali n.ri 12, 10, 13, 8, 11, 38, 17, 14, 16, 53, 57, 40, 42, 45, 47, 37, 19 e 61 e foglio n. 32, mappali n.ri 3 e 5 - della superficie complessiva di circa 45.68.00 Ha;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 86.957.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0600ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 131,03 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 355,87**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 355,52 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. Rimozione dell'opera di presa esistente e ripristino dei luoghi - Il concessionario è tenuto a:

- A)** rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni riguardanti le modalità di tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo:
 - a)** rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - b)** i tratti di pozzo non interessati dal filtro possono essere riempiti con materiale granulare;
 - c)** il tratto del pozzo interessato dal filtro deve essere riempito con getto a pressione (pacher) di boiaccia di cemento;
 - d)** riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.) con asfalto o cemento;
 - B)** comunicare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza - la data di inizio dei lavori di rimozione almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - C)** trasmettere ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Formaleoni Pietro (C.F. FRMPTR30L15G747H), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 27/02/2020

Firmato, per accettazione, dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.